



**Università
di Brescia**

CAPITOLATO PRESTAZIONALE PER L’AFFIDAMENTO DELLA MANUTENZIONE E SERVIZIO DI ASSISTENZA DELL’APPARECCHIATURA FACSARIA III 3L SERIE N. P18200013, PER IL QUINQUENNIO 2026/2031, DECORRENZA DAL MOMENTO DELL’AGGIUDICAZIONE, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI MEDICINA MOLECOLARE E TRASLAZIONALE UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BRESCIA

CIG:

Numero Gara SINTEL:

La Stazione Appaltante, nel rispetto dei principi di cui al Decreto Legislativo 36/2023, intende avviare una procedura finalizzata all'affidamento del servizio di manutenzione del sistema FACSARIA III 3L per la durata di cinque anni.

Al fine di garantire i principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, si ritiene opportuno procedere mediante la pubblicazione di un avviso esplorativo per l'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di Operatori Economici qualificati;

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto è l'esecuzione del Servizio di controllo e di manutenzione dello strumento FACSARIA III 3L serie n. P18200013, presso il Dipartimento di Medicina Molecolare e Traslazionale per il quinquennio 2026/2031, decorrenza dal momento dell'aggiudicazione, secondo le modalità di seguito esplicitate.

Caratteristiche e requisiti indispensabili del Servizio richiesto:

- Gli scopi dell'attività sono il controllo e la manutenzione preventiva a cadenza semestrale;
- Potranno essere richiesti ulteriori interventi di controllo straordinari per riparazione di guasti o sostituzione dei pezzi di ricambio da espletarsi entro 3 giorni dalla richiesta stessa (con esclusione della fornitura di pezzi di ricambio che saranno conteggiati separatamente previa offerta ed autorizzazione);
- Dovrà essere proposta una scontistica relativa al materiale da sostituire sulla base di un listino prezzi ufficiale.

Gli eventuali interventi di manutenzione straordinaria di riparazione, richiesti ed eseguiti dall'Operatore Economico, potranno comprendere la fornitura con posa in opera di eventuali componenti da riconoscere separatamente.

Il servizio dovrà essere effettuato sulle seguenti tipologie di apparecchiature secondo le specifiche e i requisiti minimi indicati nel presente capitolato che disciplina le modalità con le quali le attività dovranno essere realizzate dall'Operatore Economico aggiudicatario.

Tutti i punti del presente capitolato saranno recepiti integralmente nel contratto che sarà stipulato con l'Operatore Economico aggiudicatario.

ART. 2 – SEDI UNIVERSITARIE OGGETTO DEL SERVIZIO E SPECIFICHE

2.1 Sedi del Servizio

Il servizio di manutenzione sarà svolto presso le seguenti sedi universitarie:

- **Edificio E15 Medicina - Polifunzionale**, Via Branze 39, Brescia.

L'Operatore Economico dovrà rilasciare al RUP o al Referente dell'apparecchiatura un **rapporto tecnico** per ogni intervento effettuato.

2.2 Ambito dell'Offerta

- L'offerta economica è **omnicomprensiva** e comprende tutti gli oneri per la sicurezza, il trasferimento tecnico, la manodopera specializzata, nonché le attività di verifica, collaudo e validazione dello strumento **FACSARIA III 3L, serie n. P18200013**, senza ulteriori costi a carico dell'Amministrazione.
- Sono inclusi gli **oneri per la sicurezza**; sono esclusi i materiali di consumo necessari al regolare funzionamento dell'apparecchiatura.

2.3 Programmazione degli Interventi

- Gli interventi di manutenzione ordinaria dovranno essere programmati in accordo tra l'Operatore Economico e il Referente delle apparecchiature.

- Il tecnico valuterà insieme al Responsabile dello strumento l'eventuale necessità di sostituzione dei pezzi.
- Prima dell'intervento, il personale del Laboratorio/Servizio provvederà alla messa in sicurezza mediante decontaminazione chimica e/o disinfezione delle superfici della zona di lavoro.

2.4 Modalità di Esecuzione del Servizio

L'Operatore Economico dovrà:

- Garantire l'impiego di **tecnologia conforme alle normative vigenti** per un corretto e sicuro svolgimento del servizio.
- Allegare le **procedure interne** previste per le operazioni.
- Fornire **assistenza telefonica, remota e in loco** secondo quanto previsto nell'offerta.
- Effettuare visite in **emergenza** (apparecchiatura inutilizzabile) o **non emergenza** (guasti minori).
- Eseguire manutenzione preventiva programmata, comprensiva di calibrazione, allineamento, lubrificazione e sostituzione componenti.
- Aggiornare software e hardware BD secondo il livello contrattuale (esclusi aggiornamenti di terze parti).

2.5 Obblighi del Cliente

Il Cliente dovrà:

- Garantire **accesso sicuro** all'apparecchiatura e disponibilità del personale.
- Effettuare **backup dati** e fornire accesso amministrativo al computer.
- Decontaminare le apparecchiature da rischi biologici (BSL3/BSL4) prima del servizio.
- Gestire la **ricollocazione delle apparecchiature**, con eventuali spese extra a proprio carico.

2.6 Componenti e Materiali

- Componenti inclusi per riparazioni ordinarie; componenti esclusi da sostituire previo preventivo.
- Garanzia su componenti sostituiti: **90 giorni** (laser: 1 anno).
- Beni di consumo non inclusi, salvo kit di manutenzione preventiva.

2.7 Esclusioni

- Danni da uso improprio, incidenti, calamità, software.
- Lavori extra non previsti, fuori orario o nei fine settimana (tariffa aggiuntiva).
- Aggiornamenti software di terze parti.

2.8 Sicurezza e Biosicurezza

- L'Operatore Economico opera solo in ambienti conformi alle norme di sicurezza e biosicurezza.
- Servizi rifiutati se i rischi biologici non sono gestiti correttamente o se l'apparecchiatura non è decontaminata.

2.9 Verbalì e Report

- Dopo ogni intervento, compilare e rilasciare un **verbale di intervento**, riportando eventuali problemi e la non utilizzabilità dell'apparecchiatura.
- Fornire un **Test Report digitale** entro:
 - 15 giorni per manutenzione ordinaria
 - 24 ore in caso di malfunzionamento
- Il Test Report deve indicare se il controllo ha dato esito positivo secondo norma/procedura e se comporta la non utilizzabilità dell'apparecchiatura.
- Concordare preventivamente giorni e orari delle visite di controllo e manutenzione con i referenti dei laboratori.

2.10 Manutenzione Ordinaria Programmata

- Comprende tutte le attività necessarie a prevenire anomalie e malfunzionamenti.
- Realizzata attraverso verifiche programmate e controlli periodici.

ART. 3 - ONERI ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico si obbliga:

- a) all'osservanza piena e incondizionata delle norme che disciplinano il presente appalto;
- b) a garantire l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato e nei suoi allegati, pena la risoluzione del rapporto contrattuale;
- c) ad avvalersi, nell'esecuzione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere ai locali dell'Università nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'operatore economico verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
- d) alla scrupolosa osservanza delle assicurazioni sociali derivanti da legge e da contratto collettivo (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, tubercolosi, malattie), nonché al pagamento dei contributi a carico dei datori di lavoro;
- e) ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro applicate ai propri dipendenti e negli accordi locali integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono la fornitura ed installazione e, se trattasi di impresa artigiana, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle imprese artigiane e negli accordi locali integrativi dello stesso per il tempo e nella località in cui saranno eseguiti la fornitura ed installazione;
- f) ad applicare il contratto e gli accordi predetti, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci;
- g) a rispettare le disposizioni di cui ai precedenti punti anche se non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla struttura e dimensioni dell'operatore economico stesso e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, salva, naturalmente, la distinzione per le imprese artigiane;
- h) L'appalto è inoltre soggetto al D.lgs. 36/2016 "Codice dei contratti pubblici relativo ai lavori, forniture e servizi" e s.m.i. e alle condizioni stabilite nel vigente Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'Università degli Studi di Brescia;
- i) Oltre che alle condizioni generali e particolari riportate nei documenti di gara e contrattuali e per quanto non stabilito nel presente capitolato, l'affidamento dell'appalto è soggetto all'osservanza di tutte le leggi e disposizioni, compresi regolamenti e prescrizioni dell'Università degli studi di Brescia, che trovino comunque applicabilità.

Gli Operatori Economici sono obbligati alla conoscenza le disposizioni che disciplinano la gara e il rapporto contrattuale conseguente all'aggiudicazione; non sarà quindi ammessa alcuna ignoranza in merito.

Per quanto non risulti sopra contemplato, si fa riferimento alle Leggi e Regolamenti in vigore in quanto applicabili.

In via esemplificativa e non esaustiva, si richiamano:

- Codice Civile
- R.D. 23.05.1924 n.827 "Regolamento per la contabilità dello Stato"
- Regolamento di Ateneo per l'amministrazione e la contabilità
- Legge 22.04.1941 n. 633 sulla tutela del diritto d'autore e Legge 248/2000 sul diritto di riproduzione.
- D.lgs. 30/6/03 n. 196 e s.m.i. "Codice in materia di protezione dei dati personali";
- D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, e s.m.i.

- ISO/IEC 17025 Norma che esprime i "Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e di taratura"

Devono, inoltre, essere rispettate le condizioni generali e particolari del servizio riportate nel contratto, nonché le leggi e i regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia, o che venissero emanati in vigore del Contratto, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente Capitolato.

L'Università non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'Operatore Economico aggiudicatario fornisca dispositivi e/o soluzioni tecniche di cui altri detengano la privativa.

L'Operatore Economico aggiudicatario assumerà l'obbligo di tenere indenne l'Università da tutte le rivendicazioni, le responsabilità, perdite e danni pretesi da chiunque, nonché tutti i costi, le spese o responsabilità da essi relativi (compresi gli onorari degli avvocati) a seguito di qualsiasi rivendicazione di violazione di diritti d'autore o di qualsiasi marchio italiano o straniero, derivante o che si pretendesse derivare dalla prestazione.

Ciascuna parte si obbliga a dare immediato avviso all'altra parte di qualsiasi azione di rivendicazione o questione di terzi di cui precedente comma, della quale sia venuta a conoscenza.

ART. 4 – PENALI

Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Università a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione dell'appalto, l'Università si riserva di applicare una penale pari all'uno per mille (1‰) del valore contrattuale per ogni giorno naturale, successivo e consecutivo per il mancato rispetto del termine per la manutenzione.

Al raggiungimento di una somma pari al 10% dell'importo contrattuale l'Università si riserva di procedere alla risoluzione del contratto.

ART. 5 - PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati su presentazione di regolare fattura elettronica, ai sensi del D.M. 55 del 3 aprile 2013. Le fatture elettroniche devono essere emesse e trasmesse in conformità alla normativa vigente. L'Operatore Economico è tenuto ad inviare i documenti attraverso il Sistema di Interscambio (SDI) gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La fatturazione sarà suddivisa in quote annuali.

Non saranno riconosciuti costi aggiuntivi per trasferta del personale, rimborsi chilometrici, ore viaggio etc. Tali costi devono essere calcolati nell'offerta dell'Operatore.

ART. 6 - REFERENTE DEL FORNITORE

Per la regolare esecuzione l'Operatore Economico, prima dell'inizio dello svolgimento dell'attività di manutenzione, deve nominare un Referente incaricato di dirigere, coordinare e controllare le attività connesse alla manutenzione.

Il Referente deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. conoscenza a livello almeno scolastico della lingua italiana, parlata e scritta;
2. adeguata preparazione e formazione professionale, anche in relazione alle competenze informatiche necessarie per l'esecuzione del servizio;
3. buone capacità relazionali e comunicative;
4. possesso dei poteri necessari per l'esecuzione della fornitura e dei servizi accessori;
5. reperibilità almeno dalle h. 9,00 alle ore 17,00 (GMT + 1h) dei giorni lavorativi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto si rivolgerà direttamente a tale Referente per ogni problema che dovesse sorgere durante l'esecuzione del contratto.

Tutte le comunicazioni formali saranno trasmesse al Referente e si intenderanno come validamente

effettuate ai sensi e per gli effetti di legge al fornitore.

Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dichiarato e sottoscritto in nome e per conto del fornitore. In caso di impedimento o assenza del Referente, l'Operatore Economico dovrà darne tempestiva notizia al Direttore dell'Esecuzione del Contratto, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.

L'Università si riserva di esigere la sostituzione del Referente o del sostituto. Tale sostituzione dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta, senza che l'Operatore Economico possa sollevare obiezioni, in caso di non adeguatezza del medesimo alle esigenze della fornitura.

ART. 7 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Si prevede espressamente che l'affidamento si risolva di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a decorrere dalla data della ricezione da parte dell'Operatore Economico della comunicazione con la quale l'Università dichiara che intende valersi della presente clausola:

- a) tre gravi violazioni da parte dell'operatore economico degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche a seguito di diffida formale di parte;
- b) arbitraria interruzione della manutenzione;
- c) atti che costituiscono gravi violazioni di legge e/o regolamenti;
- d) dichiarazione di fallimento dell'operatore economico;
- e) cessione del contratto o violazione delle norme relative al subappalto;
- f) tre contestazioni relative alla qualità della fornitura ed installazione.

ca

L'Università si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c. ogniquale volta nei confronti dell'operatore economico o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319bis c.p., 319ter c.p., 319quater c.p., 320 c.p. 322 c.p., 322bis c.p., 346bis c.p. 353 c.p., 353bis c.p.

In caso di guasto irreparabile dell'apparecchiatura il contratto sarà automaticamente risolto a partire dall'annualità successiva.

ART. 8 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI

L'Operatore Economico assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 13.08.2010, n. 136 s.m.i.

L'Operatore Economico si impegna a dare immediata comunicazione all'Università ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subOperatore Economico /subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'Operatore Economico si obbliga a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti interessati all'esecuzione del servizio una clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 s.m.i. L'Università verifica la presenza di tale clausola nei suddetti contratti che, in difetto, sono nulli ai sensi del comma 9 del medesimo articolo.

Il contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con semplice pronuncia di risoluzione, qualora le transazioni finanziarie inerenti all'esecuzione non siano state disposte mediante bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

ART. 9 - FORO COMPETENTE

Per ogni effetto del contratto, si riconosce per ogni controversia la competenza del Foro di Brescia. È esclusa la competenza arbitrale.

ART. 10 - TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali, comuni e particolari, eventualmente raccolti saranno trattati dalle parti in modo lecito, corretto e trasparente in conformità al D.lgs. 196/2003 - cd. Codice privacy e s.m. e al Regolamento UE

ART. 11 - CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. 62/2013, l'operatore economico aggiudicatario si impegna a rispettare e a divulgare all'interno della propria organizzazione il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui all'articolo 54 del D.lgs. 165/2001 durante l'espletamento delle attività previste dal presente contratto, nonché il codice di Comportamento dei dipendenti dell'Università degli Studi di Brescia. Fatti salvi gli eventuali altri effetti, l'inosservanza delle norme e/o la violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

ART. 12 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I rapporti contrattuali derivanti dall'aggiudicazione del presente appalto sono regolati dalle seguenti norme:

- norme comunitarie e nazionali in materia di appalti, in particolare dal D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell'Università degli Studi di Brescia;
- norme contenute nel bando di gara, nel disciplinare nonché in tutta la documentazione di gara;
- condizioni generali e particolari della fornitura riportate nel presente capitolato prestazionale e nelle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti generali in materia, attualmente in vigore nella UE e in Italia o che siano emanati durante l'esecuzione dell'appalto, anche per quanto riguarda eventuali aspetti e particolari non trattati nel presente capitolato.

ART. 13 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'Art. 60 del D.lgs. 36/2023, come modificato dal D.lgs. 209/2024, è riconosciuta la revisione dei prezzi qualora nel costo di esecuzione del contratto, al verificarsi di condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo, decorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto.

La revisione opera nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento applicata alle prestazioni ancora da eseguire.

La revisione è disposta automaticamente dall'amministrazione, previa istruttoria, nei limiti indicati, decorsi almeno 365 giorni dall'inizio dell'esecuzione del contratto. La revisione è applicata una sola volta per ciascuna annualità. Nell'ipotesi di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione nella ipotesi di cui all'articolo 1, commi 3, 4, 5 dell'Allegato I.3 al codice, il valore di riferimento per il calcolo della variazione è quello relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dall'articolo 1, commi 1 e 2 del predetto Allegato.

La revisione in aumento è disposta anche su istanza motivata dell'Appaltatore. In tal caso è onere dell'appaltatore, a pena di decadenza, inoltrare entro 15 giorni dal verificarsi delle circostanze di cui all'art. 60 comma 2 del Codice una dettagliata relazione corredata da tutti i documenti necessari. In particolare, l'istanza di revisione deve indicare in termini percentuali, la variazione richiesta, dare evidenza dei fattori produttivi interessati dagli incrementi di costo con relativa quantificazione ed essere corredata da documentazione idonea a dimostrare gli aumenti sopravvenuti. La revisione dei prezzi avrà efficacia, previa adozione del provvedimento da parte stazione appaltante, a decorrere dalla data di formale presentazione dell'istanza di cui al periodo precedente corredata di tutta la documentazione necessaria alla valutazione, e in nessun caso potrà avere effetto sulle prestazioni eseguite prima di tale data.

L'eventuale revisione in diminuzione, nei limiti indicati, è disposta dall'amministrazione previa relazione del Direttore dell'esecuzione del contratto che dovrà darne tempestiva comunicazione al RUP che curerà la relativa istruttoria. L'avvio di tale procedimento è comunicato all'appaltatore.

Le modalità di attuazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui all'articolo 60 del D.lgs. 36/2023 sono disciplinate dall'Allegato II.2-Bis del medesimo Codice.

Ai sensi dell'art 11 dell'Allegato II.2-Bis questa Amministrazione ha indicato, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, la relativa descrizione secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV): nello specifico l'attività affine 50400000-9 (Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature

mediche e di precisione). Rientrando tale codice CPV nell'elenco della Tabella D.1 di cui al suddetto Allegato, è individuato l'indice indicato nella medesima Tabella, ossia indice PPI prezzi alla produzione dell'industria – indice ISTAT 3313 – Riparazione e manutenzione di apparecchiature elettroniche ed ottiche.

Peso attribuito 100%

Tale indice è pubblicato, unitamente alla relativa metodologia di calcolo, sul portale istituzionale dell'ISTAT in conformità alle pertinenti disposizioni normative europee e nazionali in materia di comunicazione e diffusione dell'informazione statistica ufficiale.

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili l'Operatore Economico aggiudicatario potrà richiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del codice civile. La risoluzione non può essere richiesta se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. L'Operatore economico qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta deve dimostrare tale situazione alla Stazione Appaltante con dati inconfutabili.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare la richiesta di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

ART. 14 - SICUREZZA SUL LAVORO

L'Operatore Economico dovrà redigere un piano di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81/08 e s.m.i. (legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro), relativo alle apparecchiature oggetto dell'appalto.

In particolare l'Operatore Economico dovrà redigere oltre la mappa dettagliata dei rischi esistenti il piano degli interventi programmati per la messa a norma (adeguamenti strutturali, impiantistici, segnaletica, previsione di informazione e formazione aggiuntiva, cartelle dettanti norme di comportamento anche in caso di emergenza), l'elaborazione di una informativa completa e dettagliata relativa ai rischi residui attinenti all'ambiente di lavoro nell'ambito del quale il personale tecnico e di tutti gli altri soggetti che operano o che comunque sono presenti nel medesimo ambiente di lavoro ed il manuale con le istruzioni d'uso.

Il piano di sicurezza dovrà essere redatto, illustrato e consegnato entro i primi quattro mesi dall'inizio ufficiale dell'appalto al RUP del presente appalto.

ART. 15 - PERSONALE ADIBITO AL SERVIZIO (Qualifiche, Certificati, Cartellini, ecc.)

L'Operatore Economico ed il personale da essa dipendente, operativo presso le sedi dell'Università indicate nell'art 1 del presente capitolato, dovranno attenersi e rispettare tutte le disposizioni, procedure e direttive di carattere generale e speciale emanate dall'Università degli Studi di Brescia per il proprio personale, rese note attraverso comunicazioni scritte, ovvero quelle appositamente emesse per il personale dell'Operatore Economico.

L'Operatore Economico dovrà trasmettere al RUP un elenco nominativo del personale che verrà adibito per l'espletamento dei servizi di manutenzione ed assistenza, con l'indicazione, per ciascun addetto, della qualifica professionale e delle mansioni attribuite nell'ambito dell'appalto.

L'Operatore Economico si impegnerà inoltre a mantenere aggiornato tale elenco trasmettendone le eventuali variazioni.

Il personale dovrà essere provvisto di targhetta di riconoscimento a norma della Circolare del Ministero della Sanità Prot. n. 100/SCPS/3.15697 del 31/10/1991 ed in base alle normative di tutela della salute nei luoghi di lavoro identificativo della ditta, della persona e della mansione svolta.

ART. 16 - FORMAZIONE DEL PERSONALE SULLA SICUREZZA

Per assicurare il corretto svolgimento del servizio l'Operatore Economico si avvarrà di personale qualificato e lo impiegherà sotto la propria diretta responsabilità.

L'Università degli Studi di Brescia richiede che il personale impiegato dalla Ditta sia formato sulla prevenzione dei rischi derivanti dagli ambienti di lavoro in cui si opera.

ART. 17 - OBBLIGHI ED ONERI A CARICO DELL'OPERATORE ECONOMICO

L'Operatore Economico deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste e risultanti dal documento di valutazione dei rischi.

L'Operatore Economico dovrà poter dimostrare in caso di richiesta il rispetto delle seguenti clausole ambientali:

- a) i prodotti utilizzati determinano basso impatto ambientale;
- b) il servizio viene svolto con il minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;
- c) il servizio viene svolto con minore produzione di rifiuti;
- d) nello svolgimento del servizio vengono utilizzati materiali originati da recupero;
- e) il servizio viene svolto con l'utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;
- f) che i prodotti utilizzati sono ecocompatibili e di facile smaltimento;
- g) nel caso in cui l'apparecchiatura preveda l'utilizzo di reagenti sotto forma di sostanze o preparati pericolosi classificati con le seguenti frasi di rischio:
 - R63 Possibile rischio ai bambini non ancora nati.
 - R45 Può provocare il cancro;
 - R49 Può provocare il cancro per inalazione;
 - R 40 Possibilità di effetti cancerogeni;
 - R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie;
 - R68 Possibilità di effetti irreversibili;
 - R60 Può ridurre la fertilità;
 - R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati;
 - R62 Possibile rischio di ridotta fertilità;

Devono essere presentate, in caso di richiesta, tutte le informazioni e le schede di sicurezza a 16 punti degli agenti che verranno utilizzati.

ART. 18 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I.)

Nel caso in cui la valutazione del rischio del fornitore preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità al D. Lgs.81/08 e successive modifiche ed integrazioni.

ART. 19 - NORME A TUTELA DELLA SICUREZZA

In fase di gara i concorrenti devono:

- ✓ Autocertificare, secondo le modalità di cui agli artt. 46, 47, 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. di:
 - aver designato il proprio Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, di cui al D.lgs. n. 81/08 con assolti (o lo stato di assolvimento) gli obblighi previsti dal D. Lgs. 23.06.2003 n. 195 da parte del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione stesso;
 - aver nominato, nei casi previsti, il medico competente di cui al D.lgs. n. 81/08;
 - aver nominato, nei casi previsti, l'esperto qualificato ed il medico autorizzato di cui alla normativa vigente;
 - aver effettuato la valutazione dei rischi, ai sensi del D.lgs. n. 81/08, riferita all'attività che l'Operatore Economico /subOperatore Economico /lavoratore autonomo, svolge.
 - aver effettuato l'informazione, la formazione ed addestramento dei propri lavoratori in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

- ✓ Dare atto di aver preso visione della documentazione relativa a:
 - dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare gli operatori dell'Operatore Economico e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
 - documento di valutazione dei rischi interferenti redatto con il committente relativamente alle ipotesi dei rischi interferenti con le relative misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi stessi;
 - documento di stima dei costi della sicurezza relativi ai rischi interferenti (parte integrante del DUVRI).

ART. 20 - PARTICOLARITÀ: INSTALLAZIONI (SE NECESSARIO).

L'Operatore Economico dovrà assumersi la responsabilità tecnica dell'installazione dei pezzi oggetto della manutenzione straordinaria. A tale riguardo la ditta dovrà prendere visione dei locali destinati alla posa in opera delle apparecchiature ed informare (formalmente) attraverso il RUP di eventuali esigenze impiantistiche/strutturali necessarie a rendere l'installazione perfettamente rispondente alle normative e leggi vigenti (specificando le attività a carico della ditta e quelle a carico dell'Ateneo).

L'Operatore Economico, all'atto della consegna e prima della messa in funzione dei beni, dovrà verificare il corretto funzionamento, l'integrità di tutti i beni ed accessori forniti e la rispondenza alle leggi e alle norme tecniche applicabili alla fornitura in oggetto (a titolo esemplificativo e non esaustivo: CEI 64-8, CEI 62-5, D.Lgs. n. 81/08, Legge 37/08).

L'Operatore Economico dovrà rilasciare al RUP per ogni installazione e manutenzione effettuata un rapporto tecnico.

In caso di installazione fissa (per tutta la durata del servizio) dei beni oggetto del service/noleggìo, l'Operatore Economico, all'atto della consegna e messa in funzione dell'apparecchiatura, dovrà effettuare il collaudo amministrativo e di sicurezza elettrica congiuntamente col il Referente per gli impianti elettrici di Ateneo, secondo le normative vigenti.